

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 15 OTTOBRE 2009

N. 162 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 20

“Norme per la pianificazione paesaggistica”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 23

Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - ‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione’.

Pag. 10

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 20

“Norme per la pianificazione paesaggistica”.**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO****IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA****La seguente legge:****Capo I
Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR)****Art.1***(Finalità del piano paesaggistico)*

1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

Art. 2*(Procedimento di approvazione e variazione)*

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell'intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all'attivazione di processi locali di partecipazione.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia.. Dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.

3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi, adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può

prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione.

5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi trenta giorni.

7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale.

9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.

Capo II

Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

Art. 3 *(Istituzione dell'Osservatorio)*

1. Ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è

istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente "Osservatorio".

Art. 4 *(Finalità e funzioni dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

2. Nell'ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese, l'Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, istituito dall'articolo 22 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni culturali della Regione Puglia.

3. L'Osservatorio, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1:

- a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, controllandone l'evoluzione e individuando i fattori che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
- b) formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004;
- c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni pub-

bliche statali e locali, le università e gli organismi di ricerca, i settori professionali, l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione;

- d) promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;
- e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1;
- f) cura l'aggiornamento della Carta dei beni culturali della Puglia; con particolare riguardo all'ambito culturale, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel regolamento di attuazione;
- g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio;
- h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati.

Art. 5

(Assetto organizzativo dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all'interno del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato

di esperti composto da personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.

4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. Le funzioni, l'organizzazione del Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le interconnessioni funzionali con l'Osservatorio sono determinati dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n. 574040, denominato "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali", unità previsionale di base 03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 "Spesa per la redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)". Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di nuova istituzione.
2. Ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 42/2004, l'Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi all'iniziativa oggetto del contri-

buto, in forme compatibili con il carattere dell'attività culturale promossa, in conformità alle previsioni del d.lgs. 42/2004 e del piano paesaggistico regionale.

Capo III

Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 7

*(Autorizzazione paesaggistica
per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica)*

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio 2009, è in capo alla Regione per:

- a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;
- c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, a far data dal 1° luglio 2009 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale).

Art. 8

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Le commissioni per il paesaggio sono com-

poste da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.

4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.

5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.

Art. 9

(Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. L'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004

2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni sin-

goli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art. 10

(Procedimento di delega)

1. Con deliberazione di Giunta regionale, da assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 11

(Norme finali)

1. L'articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, è fatta salva l'attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 ottobre 2009

INTRONA

INDICE

Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)

Art. 1 - (Finalità del piano paesaggistico)

Art. 2 - (Procedimento di approvazione e variazione)

Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

Art. 3 - (Istituzione dell'Osservatorio)

Art. 4 - (Finalità e funzioni dell'Osservatorio)

Art. 5 - (Assetto organizzativo dell'Osservatorio)

Art. 6 - (Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio)

Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 7 - (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica)

Art. 8 - (Commissioni locali per il paesaggio)

Art. 9 - (Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

Art.10 - (Procedimento di delega)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - (Norme finali)

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 23

Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - 'Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi' - articolo 8. 'Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione'.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la L.R. 3 agosto 2007 n. 23 che, all'art. 8, comma 5 prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1831 del 06.10.2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I
FINALITA' E CONTENUTO**

**Art. 1
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione (di seguito NTV), previsto

dall'art.8 comma 5 della L.R. 3 agosto 2007, n.23 (di seguito "Legge").

**CAPO II
COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE**

**Art. 2
Composizione, nomina e sede del NTV**

1. Il NTV è formato dal Direttore dell' Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà garantire l'integrazione di competenze specialistiche con quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. I componenti del NTV sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale allo Sviluppo Economico. L'incarico ha la durata di tre anni e può essere revocato sulla base di idonea motivazione.

3. Il NTV ha sede presso l'Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.

**Art. 3
Convocazione**

1. Il Nucleo si riunisce su convocazione del Presidente.

2. La convocazione è inviata, anche mediante fax o e mail, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

3. Il NTV, qualora lo ritenga opportuno, per la valutazione di programmi con elevata valenza set-

toriale, chiede un parere alle Autorità di gestione dei Programmi Comunitari interessati ed alle Aree di coordinamento competenti per materia. Il parere richiesto dovrà essere reso in tempi compatibili con le scadenze previste dalla “Legge” e, comunque, nel termine indicato dal NTV.

Art. 4

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Nucleo è validamente costituito quando:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) risulti presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni in merito all’approvazione definitiva del Distretto, sono adottate all’unanimità dei presenti.
3. Il Nucleo può esprimere pareri anche per via telematica, ratificando i medesimi nella prima seduta utile.
4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.

CAPO III FUNZIONI

Art. 5 Compiti

1. Il NTV garantisce l’integrazione delle politiche distrettuali con l’insieme delle politiche economiche regionali.
2. Esegue valutazioni a supporto dell’attività che l’ufficio debba svolgere per l’approvazione del Programma di Sviluppo; per esprimere il parere motivato sugli aggiornamenti del Programma di Sviluppo del Distretto, di cui all’articolo 8 comma 7 della “Legge”; per elaborare la relazione complessiva annuale sullo stato di attuazione della “Legge”, come da art. 8, comma 8 della stessa.
3. Al NTV sono assicurati piena autonomia

operativa, nonché pubblicità e diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Per svolgere le proprie funzioni, il Nucleo si avvale del supporto tecnico-organizzativo della struttura relativa all’Area Sviluppo Economico, Lavoro ed Innovazione della Regione Puglia, nell’ambito delle cui risorse umane può essere nominato, dal Presidente, un Segretario. Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della citata Legge, il Nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

5. Il nucleo comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati e può richiedere, ai sensi delle L.241/90, tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei propri compiti istituzionali, comprese eventuali integrazioni documentali. Il termine di conclusione del procedimento viene sospeso dalla eventuale richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dall’evasione della stessa.

6. Il NTV, nel rispetto del termine di cui all’art. 4, comma 6 della “Legge”, può accertare l’ammissibilità della richiesta presentata dal Nucleo Promotore qualora l’ufficio regionale competente decida di avvalersi delle sue prestazioni già nella fase istruttoria relativa al primo riconoscimento del Distretto (fase ascendente).

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Il Nucleo, nell’esprimere il proprio parere sulla valutazione del Programma di sviluppo del Distretto produttivo di cui agli articoli 7 e 8 della “Legge”, accerta:
 - l’osservanza della “Legge” e delle disposizioni attuative generali e specifiche;
 - la rispondenza degli obiettivi del Programma di sviluppo alle finalità della “Legge”;
 - il rispetto delle prescrizioni indicate in sede di primo riconoscimento;
 - il recepimento delle osservazioni contenute nel parere motivato e non vincolante

rilasciato dalle Province, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 2 della "Legge";

- la coerenza con i programmi di sviluppo economico regionale e la conformità agli strumenti legislativi e programmatori vigenti;
- la permanenza delle condizioni di rappresentatività dei componenti del Comitato di Distretto, valutate in sede di riconoscimento provvisorio;
- la permanenza delle condizioni di coerenza con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionale;
- la permanenza delle condizioni di coerenza con l'analisi di contesto formulata in sede di presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio del Distretto produttivo;
- la coerenza tra obiettivi del Programma, dimensione produttiva ed ambito territoriale del Distretto;
- la conformità ed il livello di integrazione con le iniziative di sviluppo locale attive in ambito regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi ASI, PIT/PIS, patti territoriali, contratti d'area, programmi leader, pianificazione di Area Vasta, altri strumenti di programmazione negoziata, ecc.);
- il grado di innovatività delle azioni e dei progetti previsti dal Programma con riferi-

mento al sistema distrettuale di imprese ed al grado di valore aggiunto che si verrebbe a determinare;

- la fattibilità e cantierabilità dei progetti;
- il grado di integrazione produttiva e di servizio, all'interno del Distretto.

Art. 7

Pubblicità e verbalizzazione

1. Per le sedute che determinano la valutazione finale, sia di primo riconoscimento che di approvazione dei Programmi di Sviluppo, va redatto apposito verbale, dal quale si evincano le motivazioni ed i criteri di valutazione adottati ai fini della decisione.
2. Le decisioni del Nucleo, debitamente verbalizzate, sono pubbliche.

CAPO IV DISPOSIZIONI

Art. 8

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 ottobre 2009

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**